

PLENUM 25 NOVEMBRE 2008

partecipata e che pertanto ben può configurarsi alla stregua di servizio pubblico in senso oggettivo.

Occorre tuttavia specificare se ed in che termini i documenti espressione dell'attività posta in essere dal gestore di pubblico servizio siano accessibili; la soluzione del problema di carattere generale è sicuramente nel segno dell'accessibilità.

La concorde giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e di questa Commissione (parere 27 febbraio 2003, reso al Comune di Bordano (Udine)), tenuto anche conto che lo stesso legislatore - con l'art. 18 della legge 22 dicembre 1984 n. 887 - ha creato società per azioni "con personalità giuridica di diritto pubblico" (l'AGE Control) ed ha così riconosciuto che non vi è più alcuna incompatibilità tra la veste formale di società di capitali e la natura sostanziale di soggetto pubblico, ritiene che la forma societaria assunta da un soggetto sia neutra ai fini dell'identificazione della natura sostanziale pubblica o privata del soggetto stesso, natura sostanziale che va invece determinata in base alle finalità - di interesse prevalentemente pubblico o prevalentemente privato - in funzione delle quali tale soggetto è stato istituito. In base a tali considerazioni, com'è noto, è stata riconosciuta natura sostanzialmente pubblica a società per azioni a prevalente capitale pubblico, quali - ad esempio - le Ferrovie dello Stato, le Poste Italiane, l'ENEL, l'ANAS, la CONSIP, la CONI Servizi, la SOGEI, ecc.; e di conseguenza è stato ammesso il diritto d'accesso nei loro confronti. D'altra parte, la natura di soggetto privato da equiparare alle tradizionali pubbliche amministrazioni va oggi essenzialmente collegata alla qualità di "organismo di diritto pubblico" elaborata dall'ordinamento comunitario e recepita dall'ordinamento nazionale: qualità che, individuata in origine per impedire elusioni della normativa comunitaria in materia di pubblici appalti, tende oggi ad assumere la valenza generale di criterio di individuazione della natura reale (pubblica o privata) delle imprese (v. in tal senso anche l'art. 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000 n. 205); ed è indubbio che dell'organismo di diritto pubblico la S.p.A. in esame presenti tutti i caratteri.

Stabilito quindi che la documentazione formata o detenuta dalla suddetta S.p.A. partecipata deve ritenersi - in via di principio - accessibile direttamente nei confronti della società stessa, resta da determinare se tale accessibilità possa soffrire delle eccezioni; e se tali eventuali eccezioni possano valere anche nei confronti del consigliere provinciale.

Al riguardo l'attuale giurisprudenza ritiene che, poiché il diritto d'accesso è stato introdotto nell'ordinamento "al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale" (art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241), e cioè al fine di dare concreta e completa attuazione al principio di "buon andamento" della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione, non possa riconoscersi il diritto ad accedere relativamente a tutto ciò che concerne quella parte di attività per la quale la Società partecipata non è tenuta a rispettare il principio di imparzialità e quindi di trasparenza. Ciò comporta, da una parte, la non accessibilità dei documenti attinenti all'area delle (eventuali) attività che siano estranee alla "attività amministrativa" - e quindi al perseguimento dell'interesse pubblico - e che la Società sia tuttavia legittimata a svolgere ai sensi del proprio statuto, dal momento che, come chiarito dalla Corte di Giustizia (15 gennaio 1998, causa-C 44/96), il soddisfacimento di bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale, non implica che il soggetto sia incaricato unicamente di soddisfare bisogni del genere, ed anzi consente l'esercizio di altre attività; e, dall'altra, l'accessibilità dei documenti

PLENUM 25 NOVEMBRE 2008

attinenti all'area del perseguimento dell'interesse pubblico canonizzato dallo statuto, ed in particolare attinenti all'organizzazione o alla gestione del pubblico servizio affidato alla Società, o comunque strumentali alla gestione del servizio stesso. Ed a quest'ultimo riguardo va rilevato che, atteso il necessario collegamento tra intervento finanziario pubblico e perseguimento di fini d'interesse pubblico, quanto maggiore è la misura della partecipazione pubblica tanto maggiore deve presumersi il vincolo di strumentalità dell'attività al perseguimento dell'interesse pubblico (Cons. Stato, Sez. VI, 15 maggio 2002 n. 2618) e, di conseguenza, l'accessibilità dell'attività.

Pertanto, nel caso sottoposto all'esame della Commissione, l'adozione della delibera del 20 ottobre della Provincia di Caserta, legittima nella misura in cui si ispira a logiche di controllo dell'ente sull'attività della società partecipata, non lo è quanto alla pretesa sostituzione dell'organo interno di controllo così creato al sindacato che i consiglieri provinciali debbono poter esercitare conformemente al disposto di cui all'art. 43, co. 2, d.lgs. n. 267/00. In altri termini la creazione di un ulteriore filtro tra Comune e società affidataria in house non preclude al consigliere istante la facoltà di rivolgersi direttamente alla società medesima e ciò per le ragioni ampiamente illustrate.

PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comando carabinieri - Corte costituzionale**Fatto**

Il Sig., in servizio presso il Comando dei carabinieri - Corte Costituzionale, riferisce di una serie di vicende verificatesi in occasione dello svolgimento del proprio servizio, che lo hanno portato a formulare richiesta di accesso all'amministrazione resistente sia al proprio fascicolo personale che a quello del luogotenente (comandante del nucleo e gerarchicamente sovraordinato all'odierno ricorrente).

L'amministrazione concedeva l'accesso ai documenti relativi al (con provvedimenti del 9 gennaio e 6 febbraio 2008), negandolo con riferimento ai documenti relativi al Contro tale diniego, il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 13 febbraio u.s.

Nella seduta del 12 marzo u.s. la Commissione, rilevato che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato al, in quanto controinteressato individuabile al momento della proposizione del ricorso, dichiarava l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera b). Contro tale decisione il ha presentato nuovo ricorso pervenuto in data 13 maggio 2008, chiedendo un riesame della decisione stessa. Nella seduta del 10 giugno la scrivente rilevava di non potersi pronunciare nuovamente sulla medesima questione già oggetto di decisione resa in data 12 marzo 2008 al di fuori dei casi di revocazione. Al riguardo la scrivente osservava che ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro le determinazioni successive alle pronunce della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, è ammesso unicamente ricorso al TAR competente. Pertanto il ricorso veniva dichiarato inammissibile.

Successivamente il sig., in data 21 luglio u.s., ha presentato nuova istanza di accesso all'amministrazione chiedendo i documenti relativi sia al controinteressato che agli altri militari che hanno beneficiato della proroga e per i quali non è stato disposto il trasferimento ad altro reparto come invece accaduto nei confronti dell'odierno ricorrente. In data 29 luglio l'amministrazione negava l'accesso con provvedimento meramente confermativo dei precedenti dinieghi. Contro tale ultima determinazione il sig. in data 31 luglio 2008 ha proposto nuovo gravame dinanzi alla scrivente, contestando la pronuncia del 10 giugno di inammissibilità e insistendo per l'accoglimento. Nella seduta del 16 settembre u.s. la Commissione ha confermato la pronuncia di inammissibilità nei confronti dell'istanza tesa a conoscere i documenti relativi al sig. e del relativo provvedimento dell'amministrazione del 29 luglio, trattandosi di atto meramente confermativo del precedente diniego, come sostenuto anche da parte resistente con memoria del 6 agosto u.s.

In merito ai documenti relativi alle proroghe disposte dal Comando dell'arma dei carabinieri nei confronti di altri militari, oggetto dell'istanza di accesso sulla quale è stato presentato il ricorso trattato in data 16 settembre, la Commissione, trattandosi di

PLENUM 25 NOVEMBRE 2008

nuova domanda di accesso formulata dall'odierno ricorrente e sulla quale l'amministrazione non si è pronunciata, rilevata la presenza di controinteressati nelle persone dei militari nei cui confronti la proroga del trasferimento è stata concessa, invitava l'amministrazione a notificare loro il ricorso. In data 22 ottobre l'amministrazione ha comunicato di aver assolto l'incombente.

Diritto

La scrivente Commissione rileva la fondatezza del gravame presentato dal sig. In particolare, la circostanza che l'odierno ricorrente abbia presentato domanda di proroga fa sì che il richiedente sia titolare di un'aspettativa giuridicamente qualificata e dunque sia legittimato al chiesto accesso nei confronti dei documenti relativi agli altri colleghi per i quali la proroga è stata concessa. Ciò, presumibilmente, al fine di valutare eventuali disparità di trattamento in cui sia incorsa l'amministrazione nel trattare fattispecie simili o uguali. Quanto alla tutela dei dati personali dei controinteressati, si osserva che presumibilmente i documenti oggetto dell'istanza contengono

dati comuni rispetto ai quali, in presenza di situazione legittimante l'accesso (come nel caso di specie), ad avere prevalenza è il diritto di accesso secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 7, legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Dott.ssa

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per le risorse umane**Fatto**

La dott.ssa riferisce di aver presentato domanda di partecipazione al concorso per il conferimento di 40 posti di commissario della Polizia di Stato indetto con D.M. 21.02.2008. Nel bando 2 dei 40 posti messi a concorso erano riservati ai possessori dell'attestato di bilinguismo rilasciato dal Commissariato di Governo per la provincia di Bolzano a seguito del superamento dell'esame di accertamento della lingua italiana e tedesca.

Nella domanda di partecipazione al concorso l'odierna ricorrente specificava l'intenzione di voler concorrere per i citati posti riservati. In data 24 giugno l'odierna ricorrente prendeva parte alle prove preselettive del concorso non collocandosi, all'esito delle stesse, in posizione utile nella successiva graduatoria. Il 12 agosto 2008 la dott.ssa presentava richiesta di accesso a quei documenti (in particolare le domande di partecipazione al concorso in questione) dai quali si potesse evincere il numero e i nominativi degli altri partecipanti al concorso per i posti riservati.

Il successivo 24 settembre l'amministrazione rispondeva all'odierna ricorrente dichiarando di non essere in possesso degli attestati di bilinguismo degli altri partecipanti alla procedura concorsuale. Contro tale provvedimento, di sostanziale diniego, la dott.ssa in data 22 ottobre ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento (ricorso pervenuto in data 4 novembre u.s.).

In data 7 novembre l'amministrazione ha inviato propria nota difensiva.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In primo luogo si rileva l'incontrovertibile legittimazione della ricorrente ai documenti richiesti, stante la sua partecipazione alla procedura concorsuale che depone nel senso della natura partecipativa dell'accesso medesimo. L'interesse ad accedere, invero, si fonda nella fattispecie sull'art. 10 della legge n. 241/90, come noto dedicato all'accesso partecipativo da parte di coloro che abbiano preso parte ad un procedimento o siano, comunque, destinatari degli effetti del provvedimento adottato al termine del procedimento medesimo.

In secondo luogo si rileva che il provvedimento impugnato erroneamente si riferisce a documenti non richiesti nell'istanza formulata dalla dott.ssa; deve, invero, ritenersi che la richiesta di accesso fosse sufficientemente chiara nell'individuazione dei documenti oggetto dell'istanza (domande di partecipazione dei candidati per i due posti riservati) e pertanto sotto tale profilo il diniego si palesa illegittimo.

Anche l'eventuale coinvolgimento dei controinteressati nel procedimento contenzioso aperto a seguito della presentazione del gravame alla scrivente

PLENUM 25 NOVEMBRE 2008

Commissione, appare superato dal recente orientamento secondo il quale i partecipanti ad una procedura concorsuale pubblica non rivestono tale qualità, atteso che gli atti contenenti dati degli altri candidati “...una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio avverso il diniego di accesso” (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450).

Quanto al rilievo sollevato dall’amministrazione e concernente l’onerosità dell’elaborazione dei dati al fine di soddisfare la richiesta della dott.ssa si osserva che tale profilo costituisce elemento ostativo all’accesso nel caso in cui i documenti non siano materialmente esistenti e non quando, come nel caso di specie, le difficoltà derivano dalla ingente mole di domande pervenute per i posti riservati. In tale ultima fattispecie, al più e ove ne ricorrano i presupposti, l’amministrazione ha facoltà di differire l’accesso non di negarlo.

Per tali motivi il ricorso è fondato e deve essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Tiro a segno nazionale (TSN) - Sassari**Fatto**

Il sig., consigliere del TSN di Sassari, riferisce di aver presentato diverse richieste di accesso ai verbali del Consiglio dell'ente resistente. In particolare la prima richiesta risulta essere stata inoltrata in data 18 aprile 2008 mentre l'ultima, avente sempre lo stesso oggetto, in data 12 luglio u.s. Non avendo avuto risposta a nessuna delle suddette istanze, il Sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 23 ottobre 2008 (pervenuto il 4 novembre) chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, considerato che oggetto dell'impugnativa è il silenzio formatosi in data 12 agosto 2008 e che l'istanza di riesame è datata 23 ottobre, tale termine è decorso, e pertanto il gravame deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera a) del citato regolamento governativo.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, ferma restando la facoltà del ricorrente di reiterare la domanda d'accesso, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:**

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Dogane – Area centrale personale e organizzazione – Ufficio per il coordinamento dello stato giuridico e del reclutamento del personale**Fatto**

..... riferisce di aver partecipato alla procedura concorsuale bandita in data 18 settembre 1992 dall'amministrazione resistente per l'attribuzione di 129 posti per il profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera nel ruolo unico del personale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

All'esito delle prove concorsuali l'odierno ricorrente figurava al centonovantaseiesimo posto. Successivamente i posti da coprire furono aumentati di 52 unità per il soddisfacimento di esigenze di personale manifestate dalle commissioni tributarie. Di conseguenza l'amministrazione, in data 7 novembre 2001, invitò il ad esprimere le proprie preferenze di sede in vista di un'eventuale assunzione. Nello stesso periodo si apprese che 14 dei 181 candidati chiamati dall'amministrazione non presero servizio, determinando lo slittamento della graduatoria fino al centonovantacinquesimo posto. Di questi ultimi 14 solo 7 presero effettivamente servizio, facendo così nascere una ragionevole e qualificata aspettativa in capo al nel senso di una sua chiamata all'impiego.

Tale aspettativa rimase delusa per il successivo blocco delle assunzioni contenuto nella legge finanziaria per l'anno 2003. Il blocco ha subito una deroga tramite d.P.R. del 29 novembre 2007 con specifico riferimento all'amministrazione resistente autorizzata ad assumere 265 unità di personale. Pertanto, dopo aver richiesto (senza esito positivo) all'amministrazione chiarimenti circa la possibilità dell'odierno ricorrente di rientrare nelle nuove assunzioni, in data 1 ottobre il sig. ha presentato formale richiesta di accesso, richiamandosi ad una nota precedete del 25 giugno 2008, chiedendo di conoscere: a) quanti posti rispetto ai 181 previsti non sono stati assegnati; b) nominativamente i candidati che nelle varie fasi procedurali non si sono presentati e per i quali è stato effettuato lo scorrimento della graduatoria; c) i candidati decaduti e quelli dimissionari; d) i nominativi dei candidati che non si sono presentati in servizio e quanti sono poi stati richiamati in servizio in seguito alla deroga del blocco delle assunzioni; e) i motivi per i quali il ricorrente non è stato ricompreso tra quelli aventi diritto all'assunzione; f) se ricorrono casi di candidati inizialmente assunti che abbiano rassegnato le dimissioni e siano poi stati riassunti; g) se sono stati chiamati all'impiego candidati che occupano una posizione inferiore a quella del richiedente; h) fino a quale numero ha avuto scorrimento la graduatoria; i) quante autorizzazioni all'impiego ha rilasciato il Dipartimento della Funzione pubblica in tutte le fasi procedurali, dalla data di definizione del concorso a quella della richiesta di accesso; l) se sussistono note ufficiali rispetto a quanto asserito nella nota del 10 maggio 2008. Oltre a tali informazioni l'odierno ricorrente nell'istanza del 1 ottobre chiedeva 1) l'accesso il numero dei candidati assunti in deroga al blocco, cognome e nome nonché ragioni dell'eventuale loro mancata risposta alla chiamata dell'amministrazione; 2) note di

PLENUM 25 NOVEMBRE 2008

autorizzazione all'assunzione in deroga al blocco indirizzate al Dipartimento della Funzione Pubblica; 3) eventuali casi di decadenza dall'impiego per dichiarazioni non veritiere dei candidati.

Non avendo ottenuto riscontro alla suddetta istanza, in data 5 novembre 2008 il ha presentato ricorso contro il silenzio *medio tempore* formatosi, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

L'esame del ricorso necessita di un chiarimento preliminare. Rilevata l'ampiezza dell'istanza di accesso sulla quale si è formato il silenzio oggetto della presente impugnativa si osserva che alcune richieste sembrano, in realtà, fare riferimento a informazioni in possesso di parte resistente rispetto alle quali non è dato sapere se esistano o meno documenti che le contengano. Di talché l'accesso potrà essere consentito nei limiti in cui i documenti richiesti siano stati effettivamente formati o detenuti dall'amministrazione, atteso che lo stesso ricorrente riferisce di averne avuto notizia in via informale e che, dunque, la loro esistenza è meramente presunta dal sig. Viceversa troverebbe applicazione il disposto di cui all'art. 2, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, giusto il quale: "Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione...La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".

Ciò premesso il ricorrente è titolare di interesse qualificato all'accesso essendo titolare di un'aspettativa giuridicamente rilevante in merito alla complessa vicenda riassunta nei suoi termini essenziali nelle premesse in fatto. Pertanto l'accesso deve essere consentito nei limiti appena indicati e previa notifica del ricorso ai controinteressati per tutti i documenti (ove esistenti) che contengono dati relativi a terzi.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

Quanto ai documenti contenenti dati relativi a terzi, La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dall'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184/2006.

PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Prof.ssa

contro

Amministrazione resistente: Convitto nazionale Tulliano e scuole annesse di
.....**Fatto**

L'amministrazione resistente a partire dall'anno scolastico 2005/2006 ha istituito per la scuola media di primo grado un corso di lingua tedesca per un totale di 2 ore settimanali. Tale corso è stato assegnato alla prof.ssa

Nel corso dell'anno scolastico 2008/2009 il suddetto corso è stato sostituito da un corso di lingua spagnola senza, a dire della ricorrente, le necessarie delibere del collegio dei docenti e del consiglio di istituto e senza il coinvolgimento delle R.S.U. dell'istituto.

In data 10 settembre u.s. la prof.ssa ha, pertanto, formulato richiesta di accesso alle delibere del collegio dei docenti e del consiglio di istituto nonché al registro dei verbali degli incontri con le rappresentanze sindacali. All'istanza l'amministrazione non ha dato riscontro nei trenta giorni successivi; contro il silenzio così formatosi la prof.ssa in data 3 novembre 2008 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 13 novembre l'amministrazione ha fatto pervenire una propria nota difensiva, nella quale, in sostanza, si contesta che la lettera del 10 settembre costituisca una richiesta di accesso trattandosi piuttosto di una diffida a non conferire incarichi di insegnamento diversi da quelli relativi alla lingua tedesca.

Diritto

Preliminarmente la Commissione ritiene di doversi pronunciare sul contenuto della memoria difensiva dell'amministrazione del 13 novembre u.s. Al riguardo si osserva che dal tenore della nota del 10 settembre a firma dell'avv., difensore dell'odierna ricorrente, non sembra che la stessa possa qualificarsi come istanza di accesso a documenti amministrativi. Al contrario, la parte ricorrente ha inteso diffidare l'amministrazione a conferire incarichi di insegnamento diversi da quello relativo alla lingua tedesca ma non ha, al contempo, individuato categorie di documenti cui riferire la propria istanza ostensiva. Il mero riferimento all'art. 22 legge n. 241/90 preceduto dalla locuzione "previa preventiva e formale richiesta di accesso agli atti" non è sufficiente a ritenere integrati gli estremi di una richiesta di accesso a documenti amministrativi. A tale riguardo si osserva che ai sensi dell'art. 25, comma 2, legge n. 241/90 la richiesta di accesso deve essere motivata e che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.P.R. n. 184/06 "Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato".

Nel caso di specie gli elementi richiesti dalle citate disposizioni non sussistono pertanto, a fronte di una richiesta di accesso che tecnicamente non è tale, non può

PLENUM 25 NOVEMBRE 2008

configurarsi alcun silenzio dell'amministrazione contro cui spiccare ricorso. Il gravame, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ferma restando la facoltà della ricorrente di presentare richiesta di accesso conforme alle norme citate anche in considerazione della sostanziale accessibilità dei documenti, per come individuati in sede di ricorso, e dell'interesse qualificato dell'accedente all'ostensione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Circolo Canottieri

contro

Amministrazione resistente: Capitaneria di Porto di Bari – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Fatto**

Il Circolo Canottieri, in data 4 novembre 2008, ha presentato un ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per la revocazione della decisione assunta il 16 settembre 2008 ed il conseguente accoglimento del ricorso presentato il 10 giugno 2008.

L'amministrazione resistente, in data 20 novembre 2008, ha inviato una memoria alla scrivente Commissione nella quale ha ribadito il proprio diniego.

Diritto

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché non è proposto avverso nuove determinazioni o un nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.

Si rileva, infatti, che l'articolo 12, comma 8, del d.P.R. n. 184/2006, dispone che la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.

L'art. 25 della legge n. 241/90, in ogni caso, contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e contro le decisioni della Commissione, consente all'interessato, nel termine di trenta giorni, di presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale, che decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Signor

contro

Amministrazione resistente: Istituto Statale di Istruzione Secondaria di**Fatto**

Il signor, docente a tempo indeterminato, lo scorso 8 settembre 2008, ha presentato all'Istituto Statale di Istruzione Secondaria di una domanda di inserimento nella graduatoria 2008/2009, prevista dal bando per l'inclusione nelle graduatorie dei docenti dei corsi dell'area professionalizzante a.s. 2008/2009.

Il 26 settembre 2008, l'odierno ricorrente, non essendo stato inserito nella relativa graduatoria dei docenti dei corsi surrogatori della 3^a area di professionalizzazione post qualifica dell'istituto, ha formulato al medesimo istituto una richiesta di accesso ai seguenti documenti amministrativi:

- 1) delibera del Consiglio di Istituto del 2 luglio 2008, richiamata nella premessa del bando citato;
- 2) verbale della Commissione costituita ad hoc per l'esame delle domande di inserimento nella graduatoria dei docenti dei corsi surrogatori 2008/2009;
- 3) graduatoria degli aspiranti insegnanti della 3^a area 2006/2007;
- 4) graduatoria degli aspiranti insegnanti della 3^a area 2007/2008;

L'amministrazione resistente, con nota del 21 ottobre 2008, ha evaso la richiesta del ricorrente concedendo l'accesso solo per il documento di cui al punto 2 e negandolo per i restanti documenti, poiché già tutti pubblicati. L'istituto ha inoltre concesso al ricorrente un solo giorno per prendere visione del documento.

Pertanto, il signor, il 4 novembre 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, chiedendo di ordinare all'Istituto scolastico l'esibizione dei documenti richiesti con un congruo periodo di tempo.

Il 17 novembre 2008, l'Istituto Statale di Istruzione Secondaria di ha trasmesso una memoria alla Commissione avverso il ricorso presentato dal signor

Diritto

In via preliminare, la Commissione nella decisione del presente ricorso prende atto delle informazioni pervenute con la memoria inviata dalla parte resistente.

In merito al documento 1), identificato con la delibera del Consiglio di Istituto del 2 luglio 2008, richiamata nella premessa del bando, l'amministrazione ha dichiarato di non avere concesso l'accesso, poiché ha considerato lo stesso già visionato dall'interessato, dal momento che il verbale era stato regolarmente affisso all'Albo, riservandosi di comunicare al docente la possibilità di chiedere l'estrazione per la parte di interesse relativamente al suddetto documento. A tale riguardo la Commissione fa presente che l'affissione all'Albo del documento richiesto non preclude la richiesta di accesso e che pertanto su tale richiesta l'amministrazione dovrà provvedere.

PLENUM 25 NOVEMBRE 2008

Per quanto riguarda il documento 2), vale a dire il verbale della Commissione costituita ad hoc per l'esame delle domande di inserimento nella graduatoria dei docenti dei corsi surrogatori 2008/2009, si invita l'amministrazione a comunicare al signor un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni (secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del d.P.R. n. 184/2006), nel corso del quale potrà prendere visione ed estrarre copia delle parti di suo interesse relative alla delibera del Consiglio di Istituto del 2 luglio 2008.

Infine, si condivide la posizione dell'amministrazione resistente, la quale ha rilevato di non avere consentito l'accesso ai documenti 3) e 4), vale a dire la graduatoria degli aspiranti insegnanti della 3^ area 2006/2007 e la graduatoria degli aspiranti insegnanti della 3^ area 2007/2008, non ritenendo correlata la visione delle stesse alla tutela dell'interesse attuale dell'istante, poiché le stesse erano predisposte sulla base di bandi che prescrivevano requisiti diversi da quelli contenuti nel bando del corrente anno scolastico.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 25 NOVEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Signori,,,
.....,,

contro

Amministrazione resistente: INAIL- Sede di Venezia Terraferma (Marghera)

Fatto

Gli odierni ricorrenti, tutti dipendenti della S.p.A. di Firenze, in forza presso lo stabilimento di Marano Veneziano, con istanza del 5 settembre 2008, hanno chiesto all'Inail di Venezia, di avere copia integrale degli accertamenti e delle ricerche effettuate dallo stesso istituto, che hanno condotto al non accoglimento delle loro domande di riconoscimento all'esposizione all'amianto, per la fruizione dei conseguenti benefici previdenziali per l'attività lavorativa soggetta all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita, secondo le norme di legge, dall'Inail medesimo.

Non avendo l'Istituto resistente fornito alcun riscontro alla suddetta istanza, i suddetti signori, tramite un legale, il 4 novembre 2008, hanno presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro tale diniego-tacito.

Diritto

Il ricorso è fondato.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale degli istanti ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale degli istanti ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti ed eventualmente accedere ai benefici previdenziali loro spettanti per legge.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R.

PLENUM 25 NOVEMBRE 2008

Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: “allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l’accesso non può essere denegato. Infatti, l’apprezzamento sull’utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all’Amministrazione destinataria dell’istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con *l’actio ad exhibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall’interessato al fine di tutelare l’interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso”.

Ed ancora, il T.A.R. ha “ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell’interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell’esistenza dell’istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall’Amministrazione destinataria dell’istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l’interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti”.

Nel caso di specie, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste, con riferimento a documenti che possono manifestarsi anche solo potenzialmente utili per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego degli atti è strettamente connesso all’esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all’art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

Considerato quanto esposto, i documenti richiesti dal legale degli odierni ricorrenti dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, per l’autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, “diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita” (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l’azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.